



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

### **LORO SEDI**

Roma, 17 aprile 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot. N. 0001368 del 17/04/2020**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

### **CIRCOLARE N° 449**

**OGGETTO: DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 E DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23.**

Si informa che, in data 8 aprile 2020, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DL 22/2020 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”) e il DL 23/2020 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), che contengono alcune disposizioni di interesse degli Ordini Regionali e degli iscritti all'Albo unico nazionale di seguito riportate per ogni utile consultazione e senza alcuna pretesa di esaustività.

\* \* \*

#### **Principali disposizioni relative agli iscritti all'Albo unico nazionale.**

Gli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 26 del DL 23/2020 prevedono, rispettivamente, a favore degli esercenti la professione, la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi in autoliquidazione, la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo, alcuni vantaggi nel pagamento delle imposte sui redditi e sulle attività, la rimessione in termini per i versamenti di cui al DL 18/2020 fino al 16 aprile, la proroga dei termini relativi alla Certificazione Unica 2020 e semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'art. 34 del DL 23/2020 contiene una importante disposizione di interpretazione autentica per l'applicazione dell'art. 44 del DL 18/2020, in quanto chiarisce che la fruizione dell'indennità ivi prevista spetta esclusivamente ai professionisti iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non titolari di trattamenti pensionistici.

**Principali disposizioni relative agli Ordini Regionali.**

L'art. 33, comma 1, del DL 23/2020 prevede: a) una proroga dei termini di cui all'art. 3, comma 1, del DL 293/1994 per il rinnovo, tra gli altri, degli organi amministrativi e di controllo delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che siano scaduti per compiuto mandato e non siano già ricostituiti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni; e, comunque, b) una sospensione delle procedure elettorali degli enti pubblici a base associativa - in cui possono farsi rientrare gli Ordini Regionali - qualora sia impossibile attivare o completare tali procedure, con contestuale proroga dei detti organi amministrativi e di controllo. Ciò vale fino alla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica ed è finalizzata alla ricomposizione dei citati organi, cosicché la disposizione non interviene sulla durata sei mandati, ma esclusivamente sulla *prorogatio*.

L'art. 37 del DL 23/2020 proroga al 15 maggio i termini previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 103 del DL 18/2020; quindi, sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini relativi a procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti delle PPAA, di cui fanno parte gli Ordini Regionali.

L'art. 4 del DL 22/2020 chiarisce che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 87, comma 5, primo periodo, del DL 18/2020 si riferisce esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure che non prevedono che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; pertanto, le restanti procedure concorsuali previste dal secondo periodo dell'art. 87, comma 5, del DL 18/2020 non risultano sospese.

L'art. 5 del DL 22/2020 prevede che, analogamente a quanto disposto per le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, sono sospese per 60 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020, anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero. Restano ferme l'esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica e la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

L'art. 6 del DL 22/2020 prevede che, al di là di quanto sopra, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, con le deroghe e nei limiti ivi indicati, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate di cui al DPR 328/2001. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche previste per l'abilitazione all'esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio.

\* \* \*

Si invitano gli Ordini Regionali al pieno rispetto delle disposizioni sopra menzionate nella propria attività amministrativa ed alla massima diffusione di quelle di interesse degli iscritti all'Albo unico nazionale, restando a disposizione per ogni chiarimento e collaborazione istituzionale che dovesse occorrere.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE  
Francesco Reduto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Reduto", written over the printed name.